

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO, CARUCCI, DE LUCA Luca e ROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

Abrogazione della legge 7 novembre 1962, n. 1598 e modificazioni dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 7 novembre 1962, n. 1598 (circ. 505 G. M. 1962), che ha sostituito l'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, si è voluto dare un organico riassetto alle disposizioni relative all'avanzamento degli ufficiali del Ruolo di onore e, nel contempo, si è voluto assicurare un più favorevole sviluppo di carriera agli ufficiali di questa benemerita categoria.

Infatti è stata ridotta da 5 anni a 1 anno la permanenza nel ruolo prevista come condizione di valutabilità per il conferimento della prima promozione. Per la seconda promozione è stata introdotta la più favorevole condizione dell'anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nel grado rivestito e in quello precedente, in concorso con la condizione di un minimo di 6 anni di permanenza nel ruolo. La possibilità di conseguire una terza promozione che dal sopra citato articolo 120 era limitata ai « superinvalidi », è stata estesa a tutti gli ufficiali del Ruolo d'onore, richiamati, dopo 5 anni di servizio dalla data della se-

conda promozione. Infine è stata data la possibilità ai « superinvalidi » di conseguire anche una quarta promozione.

Soltanto nei confronti degli ufficiali del Ruolo d'onore provenienti dalla categoria del complemento, la nuova legge n. 1598 ha introdotto, inspiegabilmente, una *reformatio in peius*.

Infatti nel comma quinto della ripetuta legge n. 1598 è contenuta la seguente disposizione:

« Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112 (della legge numero 1137) conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1<sup>a</sup> categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità ».

È ben noto che prima della entrata in vigore della legge n. 1598 tutti indistintamente gli ufficiali del Ruolo d'onore prove-

nienti dal complemento potevano conseguire il grado di colonnello, ed unica limitazione posta al loro avanzamento era quella di non superare il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio effettivo.

In tale senso disponeva infatti l'articolo 12 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, che sembra sia stata ignorata in sede di emanazione della legge n. 1598, poichè non si può presumere che questa ultima, ispirata a criteri migliorativi del sistema di avanzamento degli ufficiali del Ruolo d'onore, abbia voluto introdurre una disposizione restrittiva soltanto per gli ufficiali provenienti dalla categoria del complemento.

Si ritiene quindi equo che la legge 7 novembre 1962, n. 1598, venga modificata restituendo pieno vigore al sopra citato articolo 12 della legge n. 295 e con effetto della stessa

data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 1598.

Tale opportunità suggerisce l'abrogazione di detta legge 7 novembre 1962, n. 1598, e l'approvazione di un nuovo, organico, testo per l'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Nel redigerlo è sembrato bene venire anche incontro ad una legittima aspirazione degli ufficiali del Ruolo d'onore: quella di poter conseguire, nel ruolo, la terza promozione, subordinando la promozione stessa alla sola condizione della acquisita anzianità, senza sottoporla — come nella disposizione vigente — al vincolo del richiamo in servizio.

Anche a questo provvedimento di profonda equità e di giusta riconoscenza intende provvedere il disegno di legge che presentiamo al Parlamento, fiduciosi nella sua approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

La legge 7 novembre 1962, n. 1598, è abrogata, e l'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore della detta legge 7 novembre 1963, n. 1598, dal seguente:

« Gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuti cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturata una anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente, ed almeno 6 mesi di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

Gli ufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorchè, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorchè si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) e c).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento, possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento ai sensi del presente articolo sino al grado di colonnello, purchè non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio ».